



Autorità per l'energia elettrica e il gas

CONDIZIONI VIGENTI DALL'1 GENNAIO 2005 PER L'EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO NAZIONALE E PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RELATIVE RISORSE SU BASE DI MERITO ECONOMICO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N.79

Documento per la consultazione

19 novembre 2004

Premessa

Il presente documento per la consultazione reca uno schema di condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico con decorrenza dalla data dell'1 gennaio 2005. Lo schema è stato sviluppato sulla base delle condizioni attualmente vigenti ed entrate in vigore dallo scorso 1 aprile, contestualmente all'avvio della Borsa elettrica.

Come è noto, l'evoluzione delle condizioni 2004 era già prevista nella deliberazione n.48/04 per consentire la partecipazione della domanda agli acquisti di energia elettrica in Borsa e, contestualmente, per responsabilizzare economicamente la domanda in ragione dei propri comportamenti, intesi come deviazioni tra programmi di prelievo e prelievi effettivi. In altri termini, dal 2005 si pone termine alla disciplina dello scambio che era stata mantenuta dal previgente regime amministrato, sebbene aggiornata per tener conto dei prezzi di Borsa articolati per fascia oraria, per applicare la necessaria gradualità all'espressione dei comportamenti della domanda che necessita di adeguati periodi di "conoscenza di se stessa" e di "educazione" ad esprimere le proprie previsioni di acquisto. Resta in vigore, in ogni caso, una misura di maggior tutela della domanda cui non viene applicato il cd prezzo duale dello sbilanciamento entro una fascia di prelievi effettivi pari al 10% delle singole previsioni di prelievo (franchigia).

Oltre alla partecipazione della domanda, lo schema valido dal 2005 prevede che i contratti bilaterali fisici (conclusi al di fuori della Borsa) possano essere non bilanciati a programma, consentendo una cessione a prezzo di Borsa, operata dagli operatori di mercato acquirenti, degli eventuali esuberanti a programma di energia elettrica in immissione rispetto alle previsioni di prelievo oggetto dei medesimi contratti.

Vengono anche previsti un nuovo trattamento delle unità di produzione non rilevanti e un mercato per l'aggiustamento della domanda per la negoziazione volontaria delle posizioni di segno opposto, anteriormente allo svolgimento del mercato del giorno prima.

Le previsioni contenute nello schema dovrebbero consentire un'opportuna gradualità nell'introduzione della domanda "attiva" ed adeguati strumenti di flessibilità per la gestione delle relative posizioni.

Va, infine, notato che lo schema qui allegato non può ancora tener conto della disciplina relativa alle importazioni e alle esportazioni per l'anno 2005, in quanto la medesima è in corso di predisposizione da parte del Ministero delle attività produttive e dell'Autorità. Lo schema verrà coordinato con la predetta disciplina non appena essa sarà resa disponibile.

La consultazione qui di seguito proposta è particolarmente importante e urgente in quanto preliminare all'adozione delle condizioni di dispacciamento per l'anno 2005, che verranno adottate dall'Autorità nella prima metà del prossimo mese di dicembre.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni all'intero impianto dello schema qui delineato e le loro proposte entro e non

oltre l'1 dicembre 2004. Per agevolare la formulazione delle osservazioni allo schema, si è scelto di proporre un articolato che contiene, in modalità revisione, le modifiche e le integrazioni rispetto all'Allegato A alla deliberazione n.48/04. Le tabelle richiamate nello schema non sono accluse nel medesimo schema.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Energia Elettrica
piazza Cavour 5 - 20121 Milano
tel 02.65565336 fax 02.65565222 -
e-mail: energiaelettrica@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

CONDIZIONI VIGENTI DALL'1 GENNAIO 2005 PER L'EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO NAZIONALE E PER
L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RELATIVE RISORSE SU BASE DI MERITO ECONOMICO,
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N.79

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.....	88
Articolo 1 Definizioni.....	88
Articolo 2 Finalità.....	1111
Articolo 3 Oggetto.....	1111
Articolo 4 Registrazione dei contratti di compravendita.....	1212
Articolo 5 Contratto per il servizio di dispacciamento.....	1313
Articolo 6 Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento.....	1414
Articolo 7 Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento.....	1415
Articolo 8 Criteri generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento.....	1515
Articolo 9 Convenzioni con il Gestore del mercato.....	1616
Articolo 10 Classificazione delle unità di produzione e delle unità di consumo in tipologie.....	1616
Articolo 11 Punti di immissione e di prelievo relativi a unità di importazione e di esportazione.....	1717
Articolo 12 Punti di dispacciamento.....	1717
Articolo 13 Periodo rilevante.....	1818
Articolo 14 Energia elettrica immessa e prelevata.....	1819
Articolo 15 Suddivisione della rete rilevante in zone.....	2020
PARTE II DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO.....	2121
TITOLO 1 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO.....	2121
Articolo 16 Assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica.....	2121
Articolo 17 Comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.....	2121
Articolo 18 Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita.....	2223
Articolo 19 Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima.....	2323
Articolo 20 Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento.....	2424
Articolo 21 Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento.....	2525
TITOLO 2 APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO.....	2626
SEZIONE 1 MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO.....	2626
Articolo 22 Approvvigionamento per il tramite di un mercato regolamentato.....	2626
Articolo 23 Approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato.....	2627
SEZIONE 2 UNITA' ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO.....	2727
Articolo 24 Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.....	2727
Articolo 25 Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi.....	2828
Articolo 26 Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi.....	2829
SEZIONE 3 GESTIONE DELLE INDISPONIBILITÀ E DELLE MANUTENZIONI.....	2929
Articolo 27 Indisponibilità di capacità produttiva.....	2929
Articolo 28 Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale.....	2929

TITOLO 3 REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE.....	3030
SEZIONE 1 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	3030
Articolo 29 Corrispettivi di dispacciamento	3030
Articolo 30 Regole generali per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.....	3031
Articolo 31 Criteri generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento	3131
Articolo 32 Corrispettivi di sbilanciamento.....	3132
Articolo 33 Corrispettivo di non arbitraggio.....	3233
Articolo 34 Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete.....	3333
Articolo 35 Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto	3434
Articolo 36 Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.....	3535
Articolo 37 Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema	3536
Articolo 37.1 Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete	3636
Articolo 37.2 Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti.....	3636
Articolo 37.3 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva	3637
SEZIONE 2 INADEMPIMENTI E GARANZIE.....	3637
Articolo 38 Inadempimenti e gestione integrata delle garanzie.....	3737
TITOLO 4 OBBLIGHI INFORMATIVI	3737
Articolo 38.1 Comunicazione delle coperture	3737
Articolo 39 Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato.....	3738
Articolo 40 Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento.....	3738
Articolo 41 Informazioni circa lo stato del sistema elettrico.....	3838
Articolo 42 Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale.....	3939
TITOLO 6 DISPACCIAMENTO DELLE UNITA' DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE.....	3939
PARTE III AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO...	4142
Articolo 43 Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.....	4142
Articolo 44 Aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007.....	4242
Articolo 45 Comunicazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.....	4343
Articolo 46 Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure.....	4343
Articolo 47 Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo.....	4343
PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	4344
Articolo 48 Disposizioni relative all'anno 2005	4344
Articolo 49 Obblighi informativi connessi alla partecipazione del Gestore della rete al mercato dell'energia.....	4646
Articolo 50 Determinazione dei corrispettivi sostitutivi	4646
Articolo 51 Determinazione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure	4647
Articolo 52 Remunerazione dell'attività di aggregazione prestata dalle imprese distributrici nel periodo regolatorio 2004-2007	4747

Articolo 52.1 Partecipazione al mercato dell'energia delle unità di produzione non rilevanti	4747
Articolo 52.2 Mercato per l'aggiustamento della domanda.....	4949
Articolo 52.3 Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2005	4949
Articolo 52.5 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico	5050
Articolo 52.6 Corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001	5050
Articolo 53 Disposizioni finali.....	5050

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ~~18-30 gennaio 2004~~ ~~ottobre 2001~~, n. ~~2285/041~~, ~~pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001~~, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato), nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **l'Acquirente unico** è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
- **capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato confinante;
- **capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante;
- ~~cliente grossista è il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione, incluso nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 20/03;~~
- **contratto di compravendita** è un contratto tra operatori di mercato avente ad oggetto l'acquisto e la vendita di energia elettrica;
- **controllo degli scambi programmati** è l'insieme delle azioni di controllo del Gestore della rete, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;
- **il Gestore del mercato elettrico** è il soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **impresa distributrice di riferimento** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), della deliberazione n. 118/03;
- **impresa distributrice sottesa** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera b), della deliberazione n. 118/03;
- **insufficienza di offerta** è la condizione che si verifica qualora la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è inferiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata;
- **mercati dell'energia** sono il mercato del giorno prima ed il mercato di aggiustamento;
- **mercato elettrico** è l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di dispacciamento;
- **mercato del giorno prima** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione;
- **mercato di aggiustamento** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima;
- **mercato per il servizio di dispacciamento** è la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 22;
- **prelievo residuo di area** è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 118/03;

- **primo periodo di esercizio** è il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno;
- **programma** è la quantità di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo da una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
- **programma aggiornato cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **programma aggiornato cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **programma finale cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di immissione, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento, anche in esecuzione di ordini di bilanciamento in tempo reale;
- **programma finale cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di prelievo, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento, anche in esecuzione di ordini di bilanciamento in tempo reale;
- **programma preliminare cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **programma preliminare cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **regole per il dispacciamento** sono le regole per il dispacciamento adottate dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7 del presente provvedimento;
- **rete rilevante** è l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
- ***sbilanciamento a programma** è la differenza tra i programmi di immissione ed i programmi di prelievo comunicati al Gestore della rete, in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi dell'articolo 4, di programmi di prelievo in esecuzione del medesimo contratto;*
- **servizio di interrompibilità del carico** è il servizio fornito dalle unità di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal ~~GRTN~~*Gestore della rete* e disponibili a distacchi di carico con le modalità definite dal medesimo *Gestore della rete*~~GRTN~~;
- **sistema delle offerte** è il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **sufficienza di offerta** è la condizione che si verifica qualora la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è superiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata;

- **unità abilitata** è un'unità di produzione o di consumo rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento;
- **unità di consumo rilevante** è un'unità di consumo i cui programmi di prelievo risultano rilevanti, tenendo conto della potenza disponibile della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
- **unità di esportazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante;
- **unità di importazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato confinante;
- **unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili** è un'unità di produzione che utilizza l'energia ~~del sole~~*solare*, ~~del vento~~*eolica*, ~~delle maree~~*maremotrice*, del moto ondoso, *del gas di discarica, dei gas residuati dei processi di depurazione, del biogas, delle biomasse*, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso *agli impianti alle unità* ad acqua fluente;
- **unità di produzione CIP6/92** è un'unità di produzione che cede energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- **unità di produzione di cogenerazione** è un'unità di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02;
- **unità di produzione o di consumo** è un insieme di impianti elettrici, per la produzione o per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;
- **unità di produzione rilevante** è un'unità di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
- **unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico** è un'unità di produzione o di consumo che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
- **utente del dispacciamento** è il soggetto che ha concluso con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento;

-*-

- ~~deliberazione n. 95/01 è la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 16 giugno 2001, come successivamente modificata ed integrata;~~
- ~~deliberazione n. 317/01 è l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002, come successivamente modificata ed integrata;~~
- *deliberazione n. 36/02 è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 80 del 5 aprile 2002;*
- **deliberazione n. 42/02** è la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2002¹, n. 42/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 79, n. 297 del 4 aprile 2002, *come successivamente modificata ed integrata;*
- ~~deliberazione n. 125/02 la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02;~~
- ~~deliberazione n. 20/03 è la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del 26 marzo 2003;~~

- **deliberazione n. 67/03** è l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 118/03** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- **deliberazione n. 157/03** la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- **deliberazione n. 168/03** è l'allegato A alla deliberazione 16 dicembre 2003, n. 168/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, supplemento ordinario, n. 16 del 30 gennaio 2004-

Articolo 2

Finalità

2.1 Con il presente provvedimento l'Autorità persegue la finalità di:

- a) assicurare l'imparzialità, la neutralità e la trasparenza del servizio di dispacciamento, erogato a tutti gli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi;
- b) assicurare la parità di trattamento, ai fini del dispacciamento, dei contratti di compravendita stipulati nel sistema delle offerte o al di fuori di esso;
- c) promuovere un'efficiente utilizzazione delle risorse disponibili nel sistema elettrico, impartendo disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale delle unità di produzione, delle unità di consumo e della rete rilevante.

Articolo 3

Oggetto

3.1 Con il presente provvedimento viene completata la regolamentazione della funzione di esecuzione fisica dei contratti di compravendita di energia elettrica conclusi nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, o al di fuori del medesimo sistema, articolata nei seguenti servizi:

- a) connessione, inteso come stabilimento e realizzazione della connessione alle infrastrutture di una rete con obbligo di connessione di terzi;
- b) trasporto, inteso, *ai fini del presente provvedimento*, come utilizzo delle reti con obbligo di connessione di terzi per l'esecuzione materiale delle compravendite di energia elettrica attraverso la consegna dell'energia elettrica negoziata in un punto di prelievo diverso dal punto di immissione;
- c) dispacciamento, inteso, *ai fini del presente provvedimento*, come determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e conseguente fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti, nonché come valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali.

3.2 Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, vengono disciplinate nel presente provvedimento le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per l'approvvigionamento delle relative risorse, nonché per l'erogazione del servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini della liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento.

Articolo 4

Registrazione dei contratti di compravendita

- 4.1 Ai fini della loro esecuzione fisica, i contratti di compravendita devono essere registrati presso il Gestore della rete.
- 4.2 Sono legittimati a richiedere la registrazione di contratti di compravendita:
- a) gli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di dispacciamento nella loro responsabilità, o ~~clienti grossisti~~ *altri soggetti* -da questi delegati;
 - b) il Gestore del mercato elettrico con riferimento ai punti di dispacciamento inclusi nei contratti di compravendita di cui è controparte;
 - c) gli assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione e in esportazione ~~ai sensi della deliberazione n. 157/03~~ con riferimento ai punti di dispacciamento delle unità di importazione o di esportazione a cui l'assegnazione si riferisce;
 - d) il Gestore della rete con riferimento ai punti di dispacciamento delle unità di produzione CIP6/92;
 - e) il Gestore della rete con riferimento ai punti di dispacciamento delle unità di importazione o di esportazione, per la quota relativa alla capacità di trasporto in importazione o in esportazione non assegnata ~~in esito alle procedure di cui alla deliberazione n. 157/03~~.
- 4.3 I soggetti di cui al comma 4.2 diversi dal Gestore della rete possono richiedere la registrazione di contratti di compravendita solo qualora abbiano fatto preventiva istanza, e abbiano ottenuto, l'iscrizione, a cura del medesimo Gestore della rete, in un apposito registro dallo stesso tenuto.
- 4.4 I soggetti abilitati a registrare contratti di compravendita, ai fini del presente provvedimento, sono qualificati operatori di mercato.
- 4.4 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore del mercato è regolata dalle convenzioni di cui all'articolo 9.
- 4.5 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento è regolata dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
- 4.6 La registrazione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, viene richiesta tramite un modulo standard, definito dal Gestore della rete, da cui debbono risultare, almeno, i seguenti elementi del contratto:
- a) *l'operatore di mercato cedente e l'operatore di mercato acquirente;*
 - b) *la data di conclusione del contratto;*
 - c) *la data di inizio e la data di conclusione della fornitura;*
 - d) *l'eventuale esercizio della facoltà dell'operatore di mercato acquirente allo sbilanciamento a programma, di cui all'articolo 17, comma 17.3.1.*
- ~~1.64.7~~ L'operatore di mercato *cedente di cui al comma 4.6, lettera d)*, è tenuto a inviare il modulo di cui al medesimo comma 4.6 debitamente compilato al Gestore della rete e, per conoscenza, ~~all'altro~~ *all'operatore di mercato acquirente*, nei tempi e con le modalità definite dal medesimo Gestore.
- ~~4.84.8~~ Al fine di consentire la sollecita effettuazione degli adempimenti necessari all'accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento, il Gestore della rete dà comunicazione *agli operatori di*

mercato dell'avvenuta registrazione entro, e non oltre, cinque (5) giorni dal ricevimento e dalla positiva verifica del modulo compilato di cui al comma 4.6. *Nel caso in cui entro tale termine il Gestore della rete non abbia effettuato la comunicazione di cui al precedente periodo, la registrazione si intende positivamente conclusa.*

4.9 Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento sia a punti di dispacciamento per unità di produzione che a punti di dispacciamento per unità di consumo e intenda destinare a qualsiasi titolo energia elettrica immessa nei primi a prelievi di energia elettrica nei secondi, il corrispondente scambio di energia è, ai fini del dispacciamento, equiparato ad un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte. L'operatore di mercato è quindi tenuto a rispettare gli adempimenti di cui al comma 4.6, indicando nel modulo di cui al medesimo comma se stesso sia come operatore di mercato cedente che come operatore di mercato acquirente.

Articolo 5

Contratto per il servizio di dispacciamento

5.1 Sono tenuti a concludere con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento:

- a) i titolari di unità di produzione;
- b) i titolari di unità di consumo, ad eccezione delle unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
- c) l'Acquirente unico, per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato.

5.2 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento e del contratto per il servizio di trasporto è condizione *necessaria* per immettere o prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

5.3 La conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per i servizi di trasporto e di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: in tal caso il mandatario deve essere un cliente grossista e deve essere il medesimo *soggetto* per i due contratti. Questi risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasporto e del Gestore della rete.

5.4 Il contratto per il servizio di dispacciamento è unico per tutte le unità di produzione e *unico per tutte le unità* di consumo nella titolarità di uno stesso soggetto.

5.5 *Entro il sesto ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di efficacia, le* imprese distributrici *di riferimento* inviano al Gestore della rete, con le modalità *dal medesimo* stabilite ~~dal Gestore della rete~~, l'elenco dei soggetti *ubicati nel proprio ambito di competenza, nonché dei soggetti ubicati nell'ambito di competenza delle imprese distributrici sottese* che hanno concluso ~~con i medesimi esercenti~~ un contratto per il servizio di trasporto.

5.6 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasporto dell'energia elettrica. Le imprese distributrici negano ~~l'accesso~~ *la connessione* alla rete, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti ~~ehe abbiano già ottenuto l'accesso connessi~~ alla rete ~~e che~~ non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intimano, dandone informazione al Gestore della rete, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione. L'intimazione contiene l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di

dispacciamento comporterà la disconnessione dell'utente senza ulteriore preavviso. Scaduto tale termine si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto di trasporto in essere e alla disconnessione dell'utente. L'impresa distributrice comunica tempestivamente al Gestore della rete *e all'Autorità* l'avvenuta disconnessione.

- 5.7 Le imprese distributrici inviano al Gestore della rete, *dal giorno 11 al giorno 30 del mese successivo a quello cui le modifiche e gli aggiornamenti si riferiscono, aggiornandole tempestivamente*, con le modalità stabilite dallo stesso Gestore, l'elenco dei soggetti *ubicati nel proprio ambito di competenza* con i quali esistono contratti per il servizio di trasporto.
- 5.8 Qualora le imprese distributrici non adempiano agli obblighi di cui al presente articolo, il Gestore della rete ne dà comunicazione all'Autorità, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 5.9 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di cui al ~~precedente comma 5-6~~ *presente articolo*, la medesima impresa risponde in solido verso il Gestore della rete delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti dell'utente del trasporto che non abbia concluso il contratto di dispacciamento.
- 5.10 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete è *utente del dispacciamento* per le unità di importazione e le unità di esportazione.

Articolo 6

Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento

- 6.1 Le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento sono disciplinate dal presente provvedimento e, in coerenza con le disposizioni nello stesso contenute, dalle regole adottate dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.79/99.
- 6.2 Il Gestore della rete, nell'ambito delle regole per il dispacciamento di cui al precedente comma, definisce anche i criteri che il Gestore del mercato elettrico deve adottare qualora debba procedere all'accettazione parziale di un'offerta relativa a programmi di immissione o di prelievo di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, al fine di preservare il bilanciamento dei medesimi programmi, *nel caso cui gli operatori di mercato abbiano esercitato la facoltà di sbilanciamento a programma*.
- 6.3 Le regole per il dispacciamento, nonché le successive revisioni delle stesse, sono adottate dal Gestore della rete in esito alla procedura disciplinata all'articolo 7.
- 6.4 *Soppresso*
- 6.5 Qualora nell'applicazione della disciplina di cui al comma 6.1 insorgano controversie, l'Autorità, su concorde richiesta degli interessati, svolge funzioni di conciliazione e di arbitrato.

Articolo 7

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento

- 7.1 Il Gestore della rete, in esito alla consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorità per l'approvazione, pubblicandolo nel proprio sito *internet* unitamente alle osservazioni ricevute lo schema di regole per il dispacciamento ovvero dei successivi aggiornamenti, unitamente a:
- a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;

- b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o degli eventuali aggiornamenti;
- c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

7.2 L'Autorità si pronuncia sullo schema quindici (15) giorni dal ricevimento del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, lo schema si intende approvato.

7.3 Le regole per il dispacciamento approvate ai sensi dei commi precedenti entrano in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che il Gestore della rete effettua nel proprio sito *internet* entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso.

7.4 Il Gestore della rete rivede, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.

Articolo 8

Criteria generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento

8.1 Le unità di produzione e di consumo rilevanti devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo del Gestore della rete, secondo le modalità e con i tempi previsti nelle regole per il dispacciamento.

8.2 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, il Gestore della rete definisce nelle regole per il dispacciamento, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui al presente provvedimento:

- a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento, avendo cura di non accorpate in una stessa tipologia risorse differenti, a meno che non ricorrano condizioni tecniche o economiche che ne giustifichino l'accorpamento;
- b) le modalità di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda;
- c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi delle unità di produzione e delle unità di consumo rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui alla lettera a), tenendo conto di quanto previsto nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
- d) le modalità di verifica e controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;
- e) le modalità tecniche, economiche e procedurali che il Gestore della rete è tenuto a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a), in applicazione del Titolo 2.
- f) le modalità di determinazione della potenza disponibile di cui all'articolo 22, comma 22.3.

8.3 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, e utilizza modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il più possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonché dei parametri tecnici di funzionamento delle unità di produzione abilitate e delle unità di consumo abilitate.

8.4 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 8.3 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete

rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

Articolo 9

Convenzioni con il Gestore del mercato

- 9.1 Il Gestore della rete e il Gestore del mercato attraverso una o più convenzioni disciplinano tra l'altro:
- a) l'affidamento al Gestore del mercato delle offerte per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui al successivo Articolo 22;
 - b) la registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi nel sistema delle offerte;
 - c) la liquidazione, la fatturazione e la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
 - d) le modalità per lo scambio tra il Gestore del mercato ed il Gestore della rete delle informazioni, rilevanti ai fini del dispacciamento, relative ai programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti di compravendita.
- 9.2 Gli schemi delle convenzioni di cui al precedente comma 9.1 ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorità.

Articolo 10

Classificazione delle unità di produzione e delle unità di consumo in tipologie

- 10.1 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - b) unità di produzione di cogenerazione;
 - c) unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
 - d) unità di produzione CIP6/92;
 - e) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
 - f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera c) e alla lettera d);
 - g) unità di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a f) del presente comma.
- 10.2 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione non rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - b) unità di produzione di cogenerazione;
 - c) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - d) unità di produzione CIP6/92;
 - e) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
 - f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera d);
 - g) unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere da a) a f) del presente comma.

10.3 Ai fini del presente provvedimento le unità di consumo ~~rilevanti~~ sono classificate ~~in un'unica~~ *nelle seguenti tipologie*:

- a) *unità di consumo rilevanti;*
- b) *unità di consumo non rilevanti.*

~~10.1 Ai fini del presente provvedimento le unità di consumo non rilevanti sono classificate in un'unica tipologia.~~

Articolo 11

Punti di immissione e di prelievo relativi a unità di importazione e di esportazione

11.1 Il punto di immissione di un'unità di importazione relativa ad una frontiera elettrica:

- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica alla quale l'importazione di energia elettrica si riferisce;
- b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica importata.

11.2 Il punto di prelievo di un'unità di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:

- a. appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica alla quale l'esportazione di energia elettrica si riferisce;
- b. non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata.

Articolo 12

Punti di dispacciamento

12.1 Punto di dispacciamento per unità di produzione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di immissione:

- a) relativi a unità di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 10.
- b) localizzati in un'unica zona;
- c) inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del dispacciamento che è anche utente del trasporto.

12.2 Il punto di dispacciamento per unità di produzione include altresì i punti di prelievo esclusivamente asserviti al funzionamento delle relative unità di produzione.

12.3 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti è definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.

12.4 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti è l'insieme di tutti i punti di immissione che rispondono ai requisiti di cui al comma 12.1.

12.5 Punto di dispacciamento per unità di consumo è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento. ~~Tale punto è l'insieme di uno o più punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:~~

~~relativi a unità di consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 10.~~

~~localizzati in un'unica zona;~~

~~e)a. inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del dispacciamento utente del dispacciamento che è anche utente del trasporto.~~

12.5.1 Il punto di dispacciamento per unità di consumo non comprese nel mercato vincolato è l'insieme di uno o più punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:

a) relativi a unità di consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 10;

b) localizzati in un'unica zona;

c) inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche con diverse imprese distributrici, da un utente del dispacciamento che è anche utente del trasporto.

12.5.2 Il punto di dispacciamento per unità di consumo comprese nel mercato vincolato è l'insieme di tutti i punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:

a) localizzati in un'unica zona;

b) inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dai clienti del mercato vincolato.

~~12.6~~12.6 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unità di consumo rilevanti, *non comprese nel mercato vincolato*, è definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.

~~12.7~~12.7 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, *non comprese nel mercato vincolato*, è l'insieme di tutti i punti di prelievo che rispondono ai requisiti di cui al comma ~~0012.5.1~~.

Articolo 13

Periodo rilevante

13.1 Periodo rilevante è il periodo di tempo in relazione al quale un utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento.

13.2 Il periodo rilevante per le unità di produzione e di consumo è pari all'ora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 13.3.

13.3 Per le unità di produzione abilitate e le unità di consumo abilitate il Gestore della rete può definire nelle regole per il dispacciamento un periodo rilevante di durata inferiore all'ora.

Articolo 14

Energia elettrica immessa e prelevata

- 14.1 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
- 14.2 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante è pari alla somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
- 14.3 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento o prelevata da un punto di dispacciamento, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 14.4 e 14.5, è calcolata dal responsabile del servizio di aggregazione delle misure di cui all'articolo 43.
- 14.4 L'energia elettrica immessa in un punto di immissione di un'unità di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dei programmi orari di scambio ~~di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03~~ riferiti alla medesima frontiera elettrica;
 - b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica e destinata all'importazione.
- 14.5 L'energia elettrica prelevata in un punto di prelievo di un'unità di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
- ~~a)~~a. appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dei programmi orari di scambio ~~di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03~~ riferiti alla medesima frontiera elettrica;
 - ~~b)~~b. non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.
- 14.6 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 14.1 e 14.2:
- ~~a)~~a. l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella ~~13/17~~, colonna A, di cui all'allegato n. ~~12~~ del Testo integrato;
 - ~~b)~~b. l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella ~~173~~, colonna A, di cui all'allegato n. ~~12~~ del Testo integrato.
- 14.7 L'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in un punto di immissione non trattato su base oraria è determinata assumendo, in tutte le ore del periodo temporale rispetto al quale viene determinato il prelievo residuo d'area, il profilo di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione n. 118/03.
- 14.8 I punti di immissione non trattati su base oraria sono i punti di immissione relativi ad unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW. Sono trattati su base oraria i punti di immissione relativi ad altre unità di produzione.
- 14.9 L'utente del dispacciamento titolare di unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW ha facoltà di chiedere al Gestore della rete il trattamento su base oraria dei

relativi punti di immissione a condizione che i medesimi siano dotati di misuratore orario, secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento.

- 14.10 L'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante in un punto di prelievo non trattato su base oraria è determinata ai sensi della deliberazione n. 118/03.
- 14.11 I punti di prelievo non trattati su base oraria sono definiti ai sensi della deliberazione n. 118/03. Sono trattati su base oraria tutti gli altri punti di prelievo.
- 14.12 Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di utenza o da una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla somma, se positiva, della produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92 e dell'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi.
- 14.13 Nel caso di immissioni di energia elettrica in una rete interna di utenza o in una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza, se positiva, tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92.

Articolo 15

Suddivisione della rete rilevante in zone

- 15.1 Il Gestore della rete suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, il Gestore della rete definisce e propone all'Autorità per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:
- la capacità di trasporto tra le zone deve risultare inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute più frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del mercato elettrico formulate dal Gestore della rete;
 - l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non deve dare luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili situazioni di funzionamento;
 - la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.
- 15.2 Le proposte di cui al precedente comma 15.1 sono corredate, pena l'inammissibilità, da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono almeno:
- la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata degli elementi di rete;
 - la valutazione quantitativa dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi all'interno della zona sull'utilizzo della capacità di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a);
 - il modello e le ipotesi utilizzate dal Gestore della rete per la previsione dell'esito del mercato e dei corrispondenti flussi sulla rete rilevante.
- 15.3 L'Autorità si pronuncia sulle proposte presentate ai sensi dei commi precedenti entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine la proposta si intende approvata. Il Gestore della rete trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorità, al Ministro delle attività produttive.

PARTE II DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO

TITOLO 1 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 16

Assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica

- 16.1 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di immettere o di prelevare nelle/dalle reti con obbligo di connessione di terzi l'energia elettrica indicata nei programmi di immissione o di prelievo comunicati al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati presso il Gestore medesimo ai sensi del dell'articolo 4.
- 16.2 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento:
- a) in eccesso rispetto al relativo programma di immissione comunicato al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete nell'ambito del dispacciamento;
 - b) in difetto rispetto al relativo programma di immissione comunicato al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta dal Gestore della rete all'utente del dispacciamento nell'ambito del dispacciamento.
- 16.3 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento:
- a) in eccesso rispetto al relativo programma di prelievo comunicato al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta dal Gestore della rete all'utente del dispacciamento nell'ambito del servizio di dispacciamento;
 - b) in difetto rispetto al relativo programma di prelievo comunicato al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento.

Articolo 17

Comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte

- 17.1 Gli operatori di mercato che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte comunicano al Gestore della rete i programmi di immissione ed i programmi di prelievo in esecuzione dei suddetti contratti.
- 17.2 La comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente articolo 4, può aver luogo separatamente per l'operatore di mercato cedente e per l'operatore di mercato acquirente e deve essere effettuata con almeno 3 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima.
- 17.3 *Fatto salvo quanto previsto al comma 17.3.1, in* ciascun periodo rilevante, i programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato cedente devono essere uguali, in valore assoluto, ai programmi di prelievo comunicati dall'operatore di mercato acquirente.

17.3.1 Previa comunicazione al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 4, comma 4.6, gli operatori di mercato acquirenti abilitati dal Gestore del mercato a presentare offerte nel mercato del giorno prima possono presentare, in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente articolo 4, un programma di prelievo inferiore, in valore assoluto, ai programmi di immissione comunicati in esecuzione del medesimo contratto.

17.3.2 L'esercizio della facoltà di sbilanciamento a programma di cui al comma 17.3.1 deve essere comunicato al Gestore della rete al momento della registrazione del contratto, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 4.6.

17.4 *Nel caso in cui non sia stata esercitata la facoltà di sbilanciamento a programma, il* Gestore della rete verifica il rispetto del requisito di cui al precedente comma 17.3. Qualora tale requisito non sia rispettato, il Gestore della rete procede al bilanciamento dei programmi riducendo il programma maggiore in valore assoluto. Il Gestore della rete comunica i programmi risultanti a seguito delle modifiche apportate agli operatori di mercato.

17.5 Nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 17.2 sia effettuata con almeno 6 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima e il requisito di cui al precedente comma 17.3 non sia rispettato, il Gestore della rete dà comunicazione del mancato rispetto all'operatore di mercato cedente e all'operatore di mercato acquirente, affinché possano, entro il termine di cui al comma 17.2, provvedere alle correzioni necessarie.

17.5.1 Nel caso in cui sia stata esercitata la facoltà di sbilanciamento a programma ed i programmi di prelievo comunicati ai sensi del comma 17.1 in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente articolo 4, risultino in valore assoluto minori dei programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato cedente del medesimo contratto:

a) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 17.3, 17.4 e 17.5;

b) in ciascun periodo rilevante, la differenza tra i programmi di immissione e i programmi di prelievo è considerata come una vendita effettuata dall'operatore di mercato acquirente nel mercato del giorno prima, valorizzata al prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c).

17.6 I programmi di immissione di unità di importazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio ~~di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03~~, comunicati dagli assegnatari di capacità di trasporto in importazione.

17.7 I programmi di prelievo di unità di importazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio ~~di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03~~, comunicati dagli assegnatari di capacità di trasporto in esportazione.

Articolo 18

Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita

18.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4 sono assegnati nel mercato elettrico contestualmente ai diritti ad immettere ed a prelevare energia elettrica.

18.2 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di cui al comma 18.1, il Gestore della rete si attiene ai criteri di cui agli articoli da 19 a 21.

Articolo 19

Criteria di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima

- 19.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri del presente articolo.
- 19.2 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima:
- i limiti ammissibili di trasporto tra le zone per ciascun periodo rilevante;
 - i programmi di immissione e di prelievo dei contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
- 19.3 Il Gestore del mercato elettrico individua le offerte accettate e i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
- il valore netto delle transazioni sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 19.2, lettera a), e a condizione che l'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
 - il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 19.2, lettera a);
 - il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle zone sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantità di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle relative zone;
 - siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta è non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
 - siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta è non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte di acquisto relative ai punti di dispacciamento per unità di produzione e ai punti di dispacciamento per unità di consumo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).
- 19.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 19.3, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.
- 19.5 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.3, lettera c), i programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 19.2, lettera b), sono assimilati rispettivamente ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione di prezzo.
- 19.6 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:
- le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 25;

- b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
- d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;
- e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92;
- f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
- g) le offerte di vendita relative ai programmi di immissione dei contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- h) le altre offerte di vendita.

19.7 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 19.6, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.

19.8 L'operatore di mercato ~~di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d)~~, *cedente* versa al Gestore della rete se negativo o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.2.

19.9 Il Gestore del mercato elettrico versa al Gestore della rete se negativo, o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.3.

19.11 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi preliminari cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica al Gestore della rete e agli utenti del dispacciamento dei rispettivi punti.

19.12 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore della rete comunica agli operatori di mercato di cui al comma all'articolo 4, comma 4.6; ~~lettera a)~~, il programma preliminare di immissione e di prelievo come eventualmente modificati al termine del mercato del giorno prima.

Articolo 20

Criteria di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento

20.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri di cui al presente articolo.

20.2 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico, entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato di aggiustamento, i margini residui di scambio di energia elettrica rispetto ai limiti ammissibili di trasporto tra le zone in ciascun periodo rilevante, risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima.

20.3 Il Gestore del mercato elettrico accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato di aggiustamento nel rispetto dei margini residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 20.1, con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni.

20.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 20.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.

- 20.5 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta o acquistata nel mercato di aggiustamento è unico per tutte le offerte di vendita o di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per unità di produzione o di consumo i cui corrispondenti punti di dispacciamento sono localizzati nella medesima zona.
- 20.6 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:
- a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 25;
 - b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
 - d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;
 - e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92;
 - f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
 - g) le altre offerte di vendita.
- 20.7 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 20.6, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.
- 20.8 All'interno di ciascuna categoria di offerte di cui al comma 20.6 hanno priorità le offerte bilanciate.
- 20.9 Ai fini di quanto previsto dal comma 20.8, per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, identificate attraverso il medesimo codice alfanumerico, per le quali le rispettive quantità si equilibrano, purché relative a punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.
- 20.10 Il Gestore del mercato elettrico versa al Gestore della rete se negativo, o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'Articolo 35, comma 35.4.
- 20.11 Alla chiusura del mercato di aggiustamento, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi aggiornati cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica al Gestore della rete e agli utenti del dispacciamento.

Articolo 21

Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento

- 21.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento sono assegnati dal Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita presentate nel suddetto mercato.
- 21.2 Il Gestore della rete accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato per il servizio di dispacciamento secondo i criteri di cui all'Articolo 22.
- 21.3 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico le offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento.

- 21.4 Alla chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico comunica i programmi finali cumulati di immissione e di prelievo agli utenti del dispacciamento e al Gestore della rete.

TITOLO 2

APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

SEZIONE 1

MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO

Articolo 22

Approvvigionamento per il tramite di un mercato regolamentato

- 22.1 Il Gestore della rete si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse necessarie a:
- a) gestire le congestioni della rete rilevante;
 - b) predisporre adeguata capacità di riserva;
 - c) garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi anche in tempo reale.
- 22.2 Il Gestore della rete organizza il mercato per il servizio di dispacciamento di cui al precedente comma 22.1, articolandolo in più segmenti, in coerenza con i seguenti obiettivi e criteri:
- a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, sulla base degli algoritmi, dei modelli di rete e delle procedure definite ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2, tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unità di produzione o di consumo abilitate;
 - b) offrire ai partecipanti al mercato un segnale trasparente del valore economico delle risorse necessarie per il sistema elettrico, differenziandolo in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema;
 - c) permettere ai partecipanti al mercato, attraverso un'opportuna definizione delle tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato e del formato delle offerte di acquisto e di vendita, di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi;
 - d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse, dando separata evidenza alle offerte accettate ai fini dell'approvvigionamento delle medesime.
- 22.3 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione abilitata deve rendere disponibile al Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unità di produzione.

Articolo 23

Approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato

- 23.1 Le regole per il dispacciamento definiscono modalità e condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato di cui all'articolo 22, da parte del Gestore della rete, delle risorse per il dispacciamento non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione devono obbligatoriamente fornire al Gestore della rete.

- 23.2 Le regole per il dispacciamento devono disciplinare altresì gli obblighi gli utenti del dispacciamento di unità di produzione abilitate in merito all'esecuzione di azioni di rifiuto di carico e alla partecipazione delle medesime unità al ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni parziali o totali del medesimo servizio, dalla fase di rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio.
- 23.3 Gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione con caratteristiche tecniche non adeguate alla fornitura di una o più risorse di cui ai commi 23.1 e 23.2 devono corrispondere al Gestore della rete il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, determinato dall'Autorità ai sensi del successivo articolo 50.

SEZIONE 2

UNITA' ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO

Articolo 24

Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

- 24.1 Il Gestore della rete predispone e pubblica sul proprio sito internet, ~~con cadenza annuale,~~ l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per ~~i dodici~~ ~~mesi~~ *l'anno solare* successivo~~i~~, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.
- 24.2 Il Gestore della rete invia all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 24.1 corredato di una relazione che, per ciascuna unità, indichi:
- le ragioni per cui l'unità è stata inclusa nell'elenco;
 - il periodo dell'anno e le condizioni in cui il Gestore della rete prevede che l'unità sarà indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;
 - una stima del probabile utilizzo dell'unità nei periodi in cui tale unità può risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico.
- 24.3 Il Gestore della rete invia agli utenti del dispacciamento delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 24.2 per la parte relativa alle unità di cui sono titolari.
- 24.4 Il Gestore della rete, qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, aggiorna l'elenco di cui al comma 24.1 prima dello scadere dei dodici mesi di validità del medesimo, dandone comunicazione all'Autorità e agli utenti del dispacciamento delle unità interessate, secondo le modalità previste al presente articolo. L'aggiornamento dell'elenco non comporta la proroga del periodo di validità del medesimo.
- 24.5 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 24.3, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'unità, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate dal Gestore della rete nella relazione di cui al comma 24.2. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento.

- 24.6 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti dall'articolo 26 ed ha diritto a ricevere dal Gestore della rete il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione di cui al comma 24.7.
- 24.7 L'Autorità determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unità ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.

Articolo 25

Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi

- 25.1 Il Gestore della rete comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unità di produzione o di consumo incluse nell'elenco di cui all'articolo 24, comma 24.1 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.
- 25.2 Per ciascuna unità inclusa nell'elenco di cui all'articolo 24, al comma 24.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati dal Gestore della rete ai sensi del precedente comma 25.1, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti dal Gestore della rete.
- 25.3 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.
- 25.4 Le offerte di acquisto definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.
- 25.5 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità.
- 25.6 Il Gestore della rete riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unità definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma finale cumulato.

Articolo 26

Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi

- 26.1 L'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti dal Gestore della rete. Il Gestore della rete può richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta.

- 26.2 Nelle ore in cui l'unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto all'articolo 25, commi da 25.3 a 25.5.
- 26.3 Nelle ore in cui l'unità non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 25, comma 25.6. Il Gestore della rete può richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.

SEZIONE 3 GESTIONE DELLE INDISPONIBILITÀ E DELLE MANUTENZIONI

Articolo 27

Indisponibilità di capacità produttiva

- 27.1 Con cadenza annuale, per l'anno successivo, il Gestore della rete definisce e pubblica i livelli di disponibilità di capacità produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento della rete rilevante.
- 27.2 Gli utenti del dispacciamento presentano al Gestore della rete, con cadenza annuale e secondo modalità definite dal medesimo Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, i piani di manutenzione delle unità di produzione. Il Gestore della rete verifica la compatibilità dei piani di manutenzione delle unità di produzione e della rete rilevante con i livelli di disponibilità di capacità produttiva di cui al precedente comma 27.1 e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; qualora riscontri incompatibilità il Gestore delle rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
- 27.3 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
- 27.4 Il Gestore della rete pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilità delle unità abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.

Articolo 28

Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

- 28.1 I gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale predispongono ed inviano al Gestore della rete, con cadenza annuale e secondo modalità definite dal medesimo Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, i piani di indisponibilità degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilità proposti non risultino compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
- 28.2 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.

TITOLO 3
REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E
DELLE CONNESSE GARANZIE

SEZIONE 1
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 29
Corrispettivi di dispacciamento

29.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento:

a) paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 32 relativi ai punti di dispacciamento nella sua responsabilità;

b) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità abilitate paga al Gestore della rete il corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all'Articolo 34;

c) *qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'Articolo 33, commi 33.2 e 33.4, ed il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 36.*

~~e)d) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga al Gestore della rete i corrispettivi di cui agli articoli da 37 a 37.3. il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 37;~~

~~d) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 36 e il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'Articolo 33, comma 33.4~~

29.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico paga al Gestore della rete se negativo, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivo:

a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 35, comma 35.3;

b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento di cui all'Articolo 35, comma 35.4;

c) il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'Articolo 33, comma 33.3.

29.3 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato ~~di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d), cedenti~~ pagano al Gestore della rete se negativo, ovvero ricevono dal Gestore della rete se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 35, comma 35.2.

Articolo 30
Regole generali per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

30.1 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di dispacciamento di cui ai successivi articoli da 31 a 37.3, si adottano le seguenti convenzioni:

- a) le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato elettrico, i programmi di immissione e le immissioni effettive di energia elettrica sono contabilizzati con segno algebrico positivo;
- b) le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato elettrico, i programmi di prelievo e i prelievi effettivi di energia elettrica sono contabilizzati con segno algebrico negativo, come uscite di energia elettrica dal sistema elettrico nazionale.

Articolo 31

Criteria generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento

31.1 Gli sbilanciamenti sono calcolati per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.

31.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di produzione lo sbilanciamento è pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante ed il programma finale cumulato relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.

31.3 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo lo sbilanciamento è pari alla differenza tra l'energia elettrica prelevata nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante ed il programma ~~eumulato~~—finale *cumulato* relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.

31.4 Nel caso in cui lo sbilanciamento per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento per l'energia elettrica ricevuta a titolo di bilanciamento.

31.5 Nel caso in cui lo sbilanciamento per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento riceve dal Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento a remunerazione dell'energia elettrica ceduta a titolo di bilanciamento.

31.6 I corrispettivi unitari di sbilanciamento:

- a) dipendono dal segno dello sbilanciamento relativo al singolo punto di dispacciamento in rapporto al segno dello sbilanciamento aggregato zonale della zona in cui tale punto è localizzato;
- b) sono strutturati in maniera tale da assicurare al Gestore della rete la copertura dei costi di acquisto e vendita di energia elettrica ai fini del dispacciamento e da evitare che un utente del dispacciamento tragga profitto dalla violazione dei programmi finali cumulati afferenti ai punti di dispacciamento di cui è responsabile.

31.7 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento di cui al successivo articolo 31, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.

Articolo 32

Corrispettivi di sbilanciamento

32.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, per ciascun punto di dispacciamento, un corrispettivo di sbilanciamento pari al prodotto tra lo sbilanciamento relativo al medesimo punto di dispacciamento e:

- a) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 32.2, nel caso di sbilanciamento positivo;
- b) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 32.3, nel caso di sbilanciamento negativo.;

32.2 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti positivi è pari:

- a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
 - i) il prezzo più basso tra quelli delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
- b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

32.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti negativi è pari:

- a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
- b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
 - i) il prezzo più alto tra quelli delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella medesima zona.

32.4 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, ~~nonché per i punti di dispacciamento per unità di importazione o di esportazione relative a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati~~, il prezzo di sbilanciamento è pari:

- a) *se lo sbilanciamento è non superiore a 10 MWh, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;*
- b) *se lo sbilanciamento è superiore a 10 MWh, al prezzo di sbilanciamento di cui ai commi 32.2 e 32.3.*

32.5 *Per i punti di dispacciamento per unità di importazione o di esportazione relative a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.*

Articolo 33

Corrispettivo di non arbitraggio

33.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola il corrispettivo di non arbitraggio pari, per ciascun periodo rilevante, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.3, lettera c), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.3, lettera b), della zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

- 33.2 Per ciascuna offerta di vendita o di acquisto accettata nel mercato di aggiustamento relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'operatore di mercato che ha presentato l'offerta paga al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve dal Gestore del mercato elettrico, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 33.1 e l'ammontare di energia elettrica specificato nell'offerta, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta.
- 33.3 Il Gestore del mercato elettrico paga al Gestore della rete, se positivo, o riceve dal Gestore della rete, se negativo, un ammontare pari alla somma dei corrispettivi di cui al comma 33.2.
- 33.4 Per ciascuna offerta di vendita o di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento che ha presentato l'offerta paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 33.1 e l'ammontare di energia elettrica specificato nell'offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta.
- 33.5 Per lo sbilanciamento relativo a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, un corrispettivo di non arbitraggio pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 33.1 e lo sbilanciamento.

Articolo 34

Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete

- 34.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante e ai soli punti di dispacciamento per unità abilitate, il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete determinato ai sensi del presente articolo.
- 34.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo è definito al fine di evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti del Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento. Tale eventualità si concretizza nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- a) il Gestore della rete ha accettato una o più offerte di vendita relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e:
 - i) lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo;
 - ii) lo sbilanciamento del medesimo punto di dispacciamento è negativo;
 - b) in un dato periodo rilevante, il Gestore della rete ha accettato una o più offerte di acquisto relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e:
 - i) lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo;
 - ii) lo sbilanciamento del medesimo punto di dispacciamento è positivo.
- 34.3 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al prodotto tra la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui al comma 34.2 e il corrispettivo unitario di cui al comma 34.9.
- 34.4 Il corrispettivo di cui al comma 34.3 si applica solo nel caso in cui lo sbilanciamento del punto di dispacciamento è di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale.
- 34.5 Ai fini della determinazione della quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, il Gestore della rete ordina, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante:

- a. le offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori decrescenti rispetto al prezzo;
- b) le offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori crescenti rispetto al prezzo.

34.6 Per ciascuna offerta accettata e ordinata ai sensi del precedente comma la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al minor valore tra:

- a. il valore assoluto della quantità dell'offerta accettata e
- b) il valore assoluto della somma tra lo sbilanciamento del punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce e le quantità delle offerte accettate che la precedono nell'ordine di cui al comma 34.5.

34.7 Con riferimento a ciascuna offerta di vendita accettata, qualora la somma di cui ~~alla~~ precedente *comma 34.6*, lettera b), sia maggiore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.

34.8 Con riferimento a ciascuna offerta di acquisto accettata, qualora la somma di cui ~~alla~~ precedente *comma 34.6*, lettera b), sia minore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.

34.9 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento è pari:

~~a)~~ a) con riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza fra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo dell'offerta di vendita accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il medesimo punto di dispacciamento;

~~b)~~ b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il prezzo dell'offerta di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il medesimo punto di dispacciamento.

Articolo 35

Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto

35.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato *cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d)*; e del Gestore del mercato, determinato ai sensi, rispettivamente, del comma 35.2 e del comma 35.3.

35.2 Il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'~~gli~~ operatore~~i~~ di mercato ~~di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d)~~; *cedente* è pari alla ~~somma~~ *differenza* ~~dei tra i~~ seguenti elementi:

~~a)~~ a) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato tale punto;

~~b)~~ b) il prodotto tra il programma di ~~prelievo~~ *immissione* di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.

35.3 Il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico del Gestore del mercato elettrico è pari alla ~~somma~~ *differenza dei* tra i seguenti elementi:

- ~~a)~~a. il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce;
- b. *il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.*

35.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico Gestore del mercato, pari alla *differenza somma tra i dei* seguenti elementi:

- ~~a)~~a. il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce;
- ~~b)~~b) il prodotto tra le quantità delle offerte di ~~acquisto~~ *vendita* accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce.

Articolo 36

Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento

36.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola la differenza fra:

- a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel mese precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 32, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all'Articolo 33 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete di cui all'Articolo 34;
- b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati dal Gestore della rete nel mese precedente nel mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'Articolo 22, *e nell'approvvigionamento delle risorse per dispacciamento al di fuori del mercato regolamentato, di cui all'articolo Articolo 23.*

36.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari al rapporto fra la differenza di cui al comma 36.1 e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.

36.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 36.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma ~~35~~*36.2* e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

Articolo 37

Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema

37.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola il corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 25 come rapporto tra i medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.

- 37.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 37.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 37.1 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

Articolo 37.1

Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete

- 37.1.1 *Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di 0,01 centesimi di euro/kWh e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.*

Articolo 37.2

Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti

- 37.2.1 *Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento ad esclusione dell'Acquirente unico, il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 37.2.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.*
- 37.2.2 *I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti sono fissati come indicato nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.*

Articolo 37.3

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

- 37.3.1 *Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 37.3.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.*
- 37.3.2 *I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sono fissati come indicato nella tabella 2 allegata al presente provvedimento.*

Articolo 38

Inadempimenti e gestione integrata delle garanzie

- 38.1 Nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi di dispacciamento per almeno due mensilità, anche non consecutive, il contratto di dispacciamento si risolve di diritto.
- 38.2 L'Autorità disciplina con successivo provvedimento un sistema di garanzie delle obbligazioni pecuniarie che traggono titolo dal contratto per il servizio di dispacciamento estendibile, al fine del contenimento degli oneri a carico dell'utenza, alle obbligazioni assunte nel sistema delle offerte nel caso di contestuale operatività di entrambi i mercati.

TITOLO 4

OBBLIGHI INFORMATIVI ~~DEL GESTORE DELLA RETE~~

Articolo 38.1

Informazioni sulle negoziazioni di energia elettrica

- 38.1.1 *Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di produzione e gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di importazione comunicano al Gestore della rete, rendendone disponibile una copia qualora siano conclusi per atto scritto, i contratti aventi ad oggetto quantità di energia i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, ovvero i contratti a questi connessi o conseguenti..*
- 38.1.2 *Il Gestore della rete trae ed elabora, con riferimento ai contratti comunicati da ciascun operatore, per periodo rilevante e, ove possibile, per zona, i dati relativi alle quantità complessive di energia elettrica che ne siano oggetto. Le elaborazioni di cui al presente comma vengono effettuate anche con riferimento ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.*
- 38.1.3 *Il Gestore della rete deve rendere disponibili telematicamente all'Autorità le informazioni acquisite ai sensi del comma 38.1.1.*

Articolo 39

Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato

- 39.1 Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet l'elenco degli operatori di mercato iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 4.3, dando separata evidenza agli operatori di mercato per l'immissione e agli operatori di mercato per il prelievo di energia elettrica.

Articolo 40

Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento

- 40.1 Il Gestore della rete, prima dell'entrata in operatività del mercato per il servizio di dispacciamento, predispone e pubblica nel proprio sito internet un documento che descrive

gli algoritmi, i modelli di rete e le procedure utilizzate per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.

- 40.2 Il Gestore della rete, il giorno successivo a quello di competenza, pubblica nel proprio sito internet, per ciascuna zona e per ciascuno periodo rilevante, i seguenti dati e informazioni:
- a) il numero di offerte di acquisto e di vendita ricevute e il numero di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - c) i flussi di energia tra le zone risultanti in esecuzione dei programmi finali cumulati;
 - d) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - e) il prezzo dell'offerta di acquisto accettata a prezzo più basso e il prezzo dell'offerta di vendita accettata a prezzo più alto nel mercato per il servizio di dispacciamento.

Articolo 41

Informazioni circa lo stato del sistema elettrico

- 41.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili.

41.1.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita a ciascuna ora dell'anno solare successivo,

- a) della quantità di energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c);*
- b) della distribuzione percentuale tra le zone delle quantità di cui alla precedente lettera a).*

Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di dette previsioni tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili e pubblica una relazione tecnica contenente la descrizione delle ipotesi, della metodologia e dei criteri utilizzati.

- 41.2 Con anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima, il Gestore della rete definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori definitivi dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti.
- 41.3 Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi *41.1* e 41.2, il Gestore della rete pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.
- 41.4 Il Gestore della rete elabora e pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.
- 41.5 Il Gestore della rete contestualmente alla previsione di cui al precedente comma, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della

sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nonché i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.

Articolo 42

Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale

- 42.1 Per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale inclusa nell'elenco di cui all'Articolo 24, il Gestore della rete registra e archivia per un periodo di 24 mesi i seguenti dati e informazioni:
- a) i periodi rilevanti dell'anno comunicati dal Gestore della rete ai sensi dell'Articolo 25 comma 25.1;
 - b) per ciascuno dei periodi rilevanti di cui al precedente articolo 25, comma 25.1, la motivazione a supporto della comunicazione a supporto del medesimo comma;
 - c) la produzione netta immessa in rete dall'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
 - d) i programmi finali al quarto d'ora dell'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
 - e) i periodi di indisponibilità programmata ed accidentale nell'anno dell'unità di produzione.

TITOLO 64

DISPACCIAMENTO DELLE UNITA' DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE

Articolo 42.1

Ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio

- 42.1.1. L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo periodo di esercizio, della priorità di dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, ne fa richiesta al Gestore della rete e, a tal fine, trasmette al medesimo Gestore della rete, nonché all'Autorità:
- a) la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02;
 - b) le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed f), della medesima deliberazione;
 - c) la data di inizio del periodo di avviamento, a partire dalla quale intende avvalersi della priorità di dispacciamento.
- 42.1.2. Il Gestore della rete verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.1.1 e comunica all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dalla data di inizio del periodo di avviamento fino al termine del primo periodo di esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 42.1.3 e al comma 42.3.1.
- 42.1.3. I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 42.1.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di

situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, la qualifica di cogenerazione ai fini della priorità di dispacciamento viene meno fino al termine del primo periodo di esercizio.

Articolo 42.2

Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento in anni successivi al primo periodo di esercizio

- 42.2.1. L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che beneficia della priorità di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio riferiti all'anno solare precedente, come comunicati al Gestore della rete entro il 31 marzo dell'anno in corso, che, per cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore non risulti in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02 per l'anno in corso, può trasmettere al Gestore della rete e all'Autorità una dichiarazione contenente tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, il Gestore della rete non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso.
- 42.2.2. I soggetti di cui ai commi 42.2.1 e 42.1.3 che intendono beneficiare, nel corso dell'anno successivo, della priorità di dispacciamento ne fanno richiesta al Gestore della rete e, a tal fine, trasmettono al medesimo Gestore della rete, nonché all'Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02, ivi incluse le informazioni di cui all'articolo 4 della medesima deliberazione.
- 42.2.3. Il Gestore della rete verifica la dichiarazione di cui al comma 42.2.1 e la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.2.2 e comunica all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo alla richiesta e fino al termine dell'anno medesimo, fatto salvo quanto disposto al comma 42.2.4 e al comma 42.3.1.
- 42.2.4. I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 42.2.3 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, la priorità di dispacciamento decade fino al termine dell'anno in corso e il beneficio di cui al comma 42.2.2 non può essere ulteriormente richiesto per l'anno successivo.

Articolo 42.3

Verifiche delle condizioni per il riconoscimento, sulla base di prestazioni attese, della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio o in anni successivi al primo periodo di esercizio

- 42.3.1. L'Autorità verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 42.1.1 e del comma 42.2.2. Qualora la verifica dia esito negativo, la priorità di dispacciamento riconosciuta a seguito della richiesta di cui al comma 42.1.1 e al comma 42.2.2 viene meno a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell'esito della verifica.
- 42.3.2. Con riferimento alle unità di produzione che abbiano beneficiato del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento sulla base delle prestazioni attese, ai sensi dell'articolo 42.1 e dell'articolo 42.2, la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 42/02 deve essere resa entro il 15 gennaio e trasmessa anche all'Autorità. L'Autorità verifica l'effettivo raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02.
- 42.3.3. Qualora le verifiche di cui ai commi 42.3.1 e 42.3.2 diano esito negativo, l'utente del dispacciamento, relativamente all'unità di produzione per la quale si è avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, riconosce al Gestore della rete un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente articolo 19, comma 19.3, lettera c). Tale corrispettivo è dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi.
- 42.3.4. Ai fini di quanto stabilito ai sensi del precedente comma 42.3.3, le ore in cui la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unità di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del precedente articolo 19, comma 19.5, è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, di cui al precedente articolo 19, comma 19.3, lettera b).
- 42.3.5. Nel caso in cui l'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore si sia avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, l'Autorità adotterà i provvedimenti sanzionatori di propria competenza.
- 42.3.6. In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al presente articolo non determina il venire meno della priorità di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse.

PARTE III AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO

Articolo 43

Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 43.1 Il Gestore della rete è responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento e svolge tale servizio avvalendosi dell'opera di terzi.
- 43.2 Per il periodo regolatorio 2004-2007, ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione, il Gestore della rete si avvale dell'opera delle imprese distributrici, secondo quanto previsto al successivo articolo 44~~3~~.

- 43.3 A partire dall'anno 2008, il Gestore della rete individua con procedure ad evidenza pubblica i soggetti che per suo conto svolgono il servizio di aggregazione.
- 43.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonché l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.
- 43.5 *Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di comunicazione ed aggregazione di cui all'articolo 44:*
- a) *il Gestore della rete ne dà comunicazione all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;*
 - b) *l'impresa distributrice inadempiente risponde in solido verso il Gestore della rete delle obbligazioni sorte in conseguenza nell'erogazione del servizio di dispacciamento.*

Articolo 44

Aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007

- 44.1 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, alle imprese distributrici di riferimento le misure:
- a) delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 - b) dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 44.2 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, al Gestore della rete le misure:
- ~~a)~~a. delle immissioni di energia elettrica ad esse comunicate dalle imprese distributrici sottese ai sensi del precedente comma ~~44.1~~43.1, lettera ~~a)~~a), nonché delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 - ~~b)~~b. dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del precedente comma ~~44.1~~43.1, lettera ~~b)~~b), nonché dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 44.3 Il Gestore della rete aggrega le misure:
- ~~a)~~a. delle immissioni di energia elettrica ad esso comunicate dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del precedente comma ~~44.2~~43.2, lettera ~~aaaa)~~a), nonché delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 - ~~b)~~b. dei prelievi di energia elettrica ad esso comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del precedente comma ~~44.2~~43.2, lettera ~~bbbb)~~b), ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 44.4 Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi ~~44.1~~43.1 e ~~44.2~~43.2 le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.
- ~~44.2~~Al termine del ~~secondo~~ ~~ciascun~~ mese *successivo a quello di competenza* il Gestore della rete paga alle imprese distributrici di riferimento e alle imprese distributrici sottese un

corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese, determinato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 46~~5~~.

Articolo 45

Comunicazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 45.1 I responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure rendono disponibili, entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di competenza, al responsabile dell'aggregazione delle misure o ai soggetti che agiscono per suo conto ai sensi dell'articolo 42:
- a) le misure delle immissioni di energia elettrica relative a ciascun punto di immissione ubicato nel proprio ambito di competenza, nonché il nominativo dell'utente del trasporto responsabile di tale punto;
 - b) le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a ciascun punto di prelievo ubicato nel proprio ambito di competenza, nonché il nominativo dell'utente del trasporto responsabile di tale punto.

Articolo 46

Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure

- 46.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete il corrispettivo per l'aggregazione delle misure determinato dall'Autorità ai sensi dell'*Articolo 51*, comma *51.2*.

Articolo 47

Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo

- 47.1 Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
- 47.2 Il Gestore della rete, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma *47.1* ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilità ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento.

PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48

Disposizioni relative all'anno 2005~~4~~

- 48.1 ~~Per l'anno 2004, dalla data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico di cui al comma 53.6 si applicano~~ Le disposizioni previste nel presente articolo *si applicano per l'anno 2005*.

~~48.11 punti di immissione relativi a unità di produzione con potenza nominale superiore a 250 kW non ancora dotati di misuratore orario sono assimilati ai punti di immissione non trattati su base oraria di cui all'articolo 14, comma 14.7.~~

48.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, il Gestore della rete può intervenire nel mercato del giorno prima mediante l'utilizzo delle unità essenziali alla sicurezza del sistema nonché del servizio di interrompibilità del carico, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta.

48.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti superiore di almeno il ~~510~~5% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, il Gestore della rete può formulare un'offerta di acquisto ~~nel rispetto del limite di cui al cui al comma e, in ogni caso,~~ in misura tale da non provocare insufficienza di offerta.

48.5 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti superiore di almeno il ~~510~~5% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri insufficienza di offerta, il Gestore della rete:

- a) applica quanto previsto al comma 48.3;
- b) qualora l'applicazione della procedura di cui alla lettera a) consenta il ripristino di una sufficienza di offerta, può formulare un'offerta di acquisto ~~nel rispetto del limite di cui al cui al comma 48.8 e, in ogni caso,~~ in misura tale da non determinare una condizione di insufficienza di offerta.

48.6 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti inferiore di almeno il ~~105~~5% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona, il Gestore della rete può formulare un'offerta di vendita ~~nel rispetto del limite di cui al cui al comma.~~

48.7 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti inferiore di almeno il ~~105~~5% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri insufficienza di offerta, il Gestore della rete:

- a. ~~può formulare~~ può formulare un'offerta di vendita ~~nel rispetto del limite di cui al cui al comma 48.9;~~
- b. qualora l'offerta di cui alla precedente lettera a) non consenta il ripristino di una sufficienza di offerta, applica quanto previsto al comma 48.3.

~~48.7Le offerte di acquisto presentate dal Gestore della rete ai sensi dei commi e devono essere di un ammontare non superiore al 70% della differenza tra la previsione di carico del Gestore della rete e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima.~~

~~48.7Le offerte di vendita presentata dal Gestore della rete ai sensi dei commi e devono essere di un ammontare non superiore al 30% della differenza tra la previsione di carico del Gestore della rete e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima.~~

48.10 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate dal medesimo Gestore della rete ai sensi dei commi 48.4 e 48.7 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 36.

48.11 Il Gestore della rete determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonché i corrispettivi di dispacciamento di cui all'articolo 28, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.

48.12 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di dispacciamento di cui all'articolo 29 entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza.

48.13 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non abilitate, i prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 32, commi 32.2 e 32.3, si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento che eccede il 10% del programma finale cumulato del punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c).

~~48.7 Alla quota dello sbilanciamento relativo ai punti di dispacciamento per unità rilevanti, che eccede il 10% del programma finale cumulato del medesimo punto, è applicato:~~

- ~~-) il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 32, comma 32.2, lettera a), moltiplicato per un coefficiente pari a 0,95;~~
- ~~-) il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 32, comma 32.3, lettera b), moltiplicato per un coefficiente pari a 1,05.~~

48.15 Il Gestore della rete versa agli assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione, se positivo, o riceve dai medesimi, se negativo, un ammontare pari prodotto dei seguenti termini:

- a) la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona di cui all'articolo 18, comma 18.1, della deliberazione n. 157/03 e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento per l'unità di importazione;
- b) il programma orario di scambio ~~di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03.~~

~~48.7 Il Gestore della rete versa agli assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione, se positivo, o riceve dai medesimi, se negativo, un ammontare pari prodotto dei seguenti termini:~~

- ~~-) la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento per l'unità di esportazione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona di cui all'articolo 18, comma 18.1, della deliberazione n. 157/03;~~
- ~~-) il programma orario di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03.~~

~~48.7 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di consumo non possono presentare offerte nel mercato di aggiustamento.~~

48.18 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata dal Gestore della rete ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di

offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'Allegato A della deliberazione n.67/03.

- 48.19 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari a zero.
- 48.20 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
- prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unità ai fini del pompaggio; e
 - un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unità nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unità nel medesimo mese.

Articolo 49

Obblighi informativi connessi alla partecipazione del Gestore della rete al mercato dell'energia

- 49.1 Il Gestore della rete pubblica il giorno successivo a quello di competenza le quantità di energia elettrica acquistate e le quantità di energia elettrica vendute in ciascun periodo rilevante nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
- 49.2 Il Gestore della rete pubblica il mese successivo a quello di competenza il costo sostenuto per acquistare l'energia elettrica, nonché i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.

Articolo 50

Determinazione dei corrispettivi sostitutivi

- 50.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete trasmette all'Autorità elementi propedeutici e sufficienti alla definizione dei corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 23.
- 50.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma ~~50.150.150.150.1~~ l'Autorità determina i corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 23.

Articolo 51

Determinazione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure

- 51.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il responsabile dell'aggregazione delle misure trasmette all'Autorità elementi propedeutici e sufficienti alla definizione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure, tra cui una stima dei costi connessi con l'attività di aggregazione delle misure svolta dal responsabile dell'aggregazione delle misure ai sensi dell'[Articolo 45](#).
- 51.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma [51.1](#), l'Autorità determina il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure a carico degli utenti del dispacciamento.

Articolo 52

Remunerazione dell'attività di aggregazione prestata dalle imprese distributrici nel periodo regolatorio 2004-2007

- 52.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento le imprese distributrici trasmettono all'Autorità elementi propedeutici alla definizione del corrispettivo a remunerazione dell'attività di aggregazione prestata dalle medesime imprese.
- 52.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma [52.1](#), l'Autorità determina:
- il corrispettivo a remunerazione dell'attività di aggregazione prestata dalle imprese distributrici di riferimento;
 - il corrispettivo a remunerazione dell'attività di aggregazione prestata dalle imprese distributrici sottese.

Articolo 52.1

Partecipazione al mercato dell'energia delle unità di produzione non rilevanti

- 52.1.1 *Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per il primo trimestre dell'anno 2005.*
- 52.1.2 *Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti non possono presentare offerte nel mercato del giorno prima.*
- 52.1.3 *Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti:*
- sono legittimati a richiedere al Gestore della rete la registrazione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte a condizione che detti contratti includano solo punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti localizzati nella medesima zona e per unità di consumo;*
 - non sono tenuti, relativamente a tali contratti, alla comunicazione dei programmi di immissione di cui all'articolo 17, comma 17.1.*
- 52.1.4 *Con riferimento ai contratti di compravendita di cui al comma 52.1.3, lettera a), non è consentita l'abilitazione allo sbilanciamento a programma di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d).*
- 52.1.5 *Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di consumo incluse in un contratto di compravendita registrato ai sensi del comma 52.1.3 non sono tenuti, relativamente a tali contratti, alla comunicazione dei programmi di prelievo di cui all'articolo 17, comma 17.1.*
- 52.1.6 *Dal modulo per la registrazione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema di cui all'articolo 4, comma 4.6, nel caso di contratti di compravendita che includono punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti devono risultare, in aggiunta a quanto previsto al medesimo articolo 4, comma 4.6, i seguenti elementi del contratto:*
- l'elenco delle unità di produzione non rilevanti incluse nel contratto;*
 - l'elenco dei punti di dispacciamento per unità di consumo inclusi nel contratto.*
- 52.1.7 *Nel caso in cui un punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti sia incluso in più contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e registrati ai*

sensi del comma 52.1.3, l'utente del dispacciamento di tale punto comunica al Gestore della rete i coefficienti di ripartizione tra i medesimi contratti dell'energia elettrica prodotta.

- 52.1.8 L'utente del dispacciamento per unità di produzione non rilevanti ha il diritto di immettere nelle reti con obbligo di connessione di terzi energia elettrica in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e registrati presso il Gestore della rete.*
- 52.1.9 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento comunica al Gestore della rete, con le modalità definite dal medesimo Gestore, l'energia elettrica immessa in ciascuna ora del mese di competenza nei punti di immissione relativi ad unità di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dal medesimo concluso.*
- 52.1.10 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, gli utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti pagano, in luogo del corrispettivo di cui all'articolo 32, un corrispettivo di sbilanciamento pari al prodotto tra l'energia elettrica immessa nei punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti nella disponibilità dell'utente del dispacciamento e la componente bf di cui di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 36/02.*
- 52.1.11 Il corrispettivo di sbilanciamento di cui al precedente comma 52.1.10 è pari a zero per i punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili.*
- 52.1.12 Ai soli fini del calcolo degli sbilanciamenti di cui all'articolo 31, comma 31.3, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo incluso in uno più contratti registrati ai sensi del comma 52.1.3, l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante è pari alla differenza tra:*
- a. l'energia elettrica prelevata nel punto di dispacciamento ai sensi dell'articolo 14;*
 - b. l'energia elettrica complessivamente destinata a tale punto di dispacciamento nel medesimo periodo rilevante in base al successivo comma 52.1.13.*
- 52.1.13 L'energia elettrica complessivamente destinata ad un punto di dispacciamento per un'unità di consumo, di cui al comma 52.1.12, è pari in ciascun periodo rilevante alla somma dell'energia elettrica destinata a tale punto da ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti incluso nei contratti di compravendita registrati ai sensi del comma 52.1.3, determinata come prodotto tra :*
- a. l'energia elettrica immessa, nel medesimo periodo rilevante, nel punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti;*
 - b. il coefficiente di ripartizione di cui al comma 52.1.7.*
- 52.1.14 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti, ai fini della quantificazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, il programma di immissione di cui al comma 35.2 è assunto pari all'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi.*

Articolo 52.2

Mercato per l'aggiustamento della domanda

- 52.2.1 *Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2005.*
- 52.2.2 *Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di consumo non possono presentare offerte nel mercato di aggiustamento.*
- 52.2.3 *Il Gestore del mercato organizza un mercato per l'aggiustamento della domanda che ha per oggetto la contrattazione, tramite offerte di vendita e di acquisto, di variazioni dei programmi preliminari cumulati di prelievo. Il mercato per l'aggiustamento della domanda si svolge in un'unica sessione, relativa al giorno successivo, e chiude contestualmente al mercato di aggiustamento. A tale mercato possono partecipare gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di consumo.*
- 52.2.4 *Nel mercato di aggiustamento è ammessa la contrattazione di offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative a punti di dispacciamento per unità di consumo localizzate nella medesima zona e di tipo bilanciato, vale a dire caratterizzate da cessioni di energia di quantità uguali e di segno opposto. Alla chiusura del mercato per l'aggiustamento della domanda il Gestore del mercato determina i programmi aggiornati cumulati di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica agli utenti del dispacciamento dei relativi punti.*
- 52.2.5 *I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per l'aggiustamento della domanda sono assegnati dal Gestore della rete sulla base delle transazioni eseguite nel suddetto mercato dagli operatori ammessi.*

Articolo 52.3

Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2005

- 52.3.1 *Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2005.*
- 52.3.2 *Il Gestore della rete calcola l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonché l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.*
- 52.3.3 *L'utente del dispacciamento paga o riceve i corrispettivi di cui all'Articolo 29 ed il corrispettivo di cui all'Articolo 46 entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza.*
- 52.3.4 *Il Gestore della rete calcola i corrispettivi di cui agli articoli dal 32 al 42 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.*

Articolo 52.4

Disposizioni transitorie in materia di garanzie

- 52.4.1 *Il Gestore della rete, sentito il Gestore del mercato, di intesa, presentano all'Autorità una proposta di disciplina delle garanzie del buon esito delle obbligazioni pecuniarie assunte da operatori che contestualmente concludano contratti di dispacciamento e di compravendita nel sistema delle offerte (segmento MGP) con validità per il periodo necessario all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 38 e comunque non ultronea al 30 giugno 2005.*
- 52.4.2 *La disciplina di cui al comma precedente deve rispondere, nella continuità del regime attualmente in vigore, a criteri di semplificazione e contenimento dei costi, promuovendo un*

primo livello di integrazione riferito almeno ai profili di controllo e gestione delle garanzie rispetto all'esposizione del singolo operatore.

52.4.3 La proposta di cui al comma 52.4.1 viene presentata all'Autorità per l'approvazione, per quanto di rilevanza ai fini della disciplina del servizio di dispacciamento, entro e non oltre dieci giorni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento. Qualora l'Autorità non si pronunci entro cinque giorni dal ricevimento della proposta, la stessa si deve intendere approvata.

Articolo 52.5

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico

52.5.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 52.5.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

52.5.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico sono fissati come indicato nella tabella 3 allegata al presente provvedimento.

Articolo 52.6

Corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001

52.6.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 52.6.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

52.6.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001 sono fissati come indicato nella tabella 4 allegata al presente provvedimento.

Articolo 53

Disposizioni finali

53.1 La suddivisione della rete rilevante in zone per i primi tre anni dall'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico risulta dall'approvazione dall'Autorità con la deliberazione n. 125/02.

53.2 Il Gestore della rete, qualora verificati, anche sulla base di segnalazione da parte dei soggetti interessati, che la suddivisione della rete rilevante in zone di cui alla deliberazione n. 125/02 non sia più coerente con i criteri di cui al comma 15.1, definisce e propone all'Autorità per l'approvazione una nuova suddivisione in zone della rete rilevante.

53.3 La suddivisione della rete rilevante in zone definita ai sensi del comma ~~53.2~~~~53.253.253.2~~ e approvata dall'Autorità ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione e ha durata sino alla fine dei tre anni dall'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico.

- 53.4 Le condizioni di dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, sono oggetto di successivo provvedimento dell’Autorità. Sino all’adozione di detto provvedimento si applicano le vigenti modalità.
- 53.5 ~~Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le deliberazioni dell’Autorità n. 95/01 e n. 87/02..~~
- 53.6 ~~Con successivo provvedimento, l’Autorità fissa la data a decorrere dalla quale si applica il dispacciamento di merito economico e all’abrogazione della deliberazione n. 317/01e della deliberazione n. 67/03..~~
- 53.7 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall’applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.
- 53.8 *Entro e non oltre il 15 dicembre 2004 il Gestore della rete sottopone all’Autorità per l’approvazione, secondo le procedure previste all’articolo 7, uno schema di regole per il dispacciamento conformi con le previsioni di cui al presente provvedimento.*